

Confederazione Italiana Agricoltori di Venezia

Tel. 041-5381999 Fax 041-5381819 E-mail ciavenezia@ciavenezia.it
www.ciavenezia.it



Dicembre 2019



NOTIZIE FLASH



FRODI SU AIUTI EUROPEI

RAPPORTO UE

La Corte dei conti europea ha esposto un quadro piuttosto scoraggiante per quello che riguarda i risultati sortiti **dai 2,6 miliardi di euro di aiuti comunitari** che sono stati destinati agli operatori del settore agricolo in difficoltà.

L'obiettivo degli incentivi, messi a disposizione dalla Politica agricola comune per aiutare gli operatori del primario ad assicurarsi da cali di prezzo, choc di mercato e perdite di produzione e per far fronte agli squilibri tra domanda e offerta. Secondo la Corte Ue, queste misure *“hanno avuto impatto modesto e non uniforme”* e *“hanno raggiunto solo in parte gli obiettivi perseguiti”*. Ad esempio *“Meno del 10% degli agricoltori assicurati ha beneficiato del sostegno Ue”*.

Inoltre: *“Alcune misure eccezionali non sono state mirate e possono condurre al pagamento di compensazioni eccessive”*.

Attenzione: sotto accusa sono finiti sia meccanismi specifici, come le assicurazioni e i fondi di mutualizzazione utili a stabilizzare i redditi, sia misure eccezionali per stabilizzare il mercato in caso di gravi turbative.

Gli aiuti agli indigenti. La cifra di coloro, tra gli addetti del settore, che avrebbero beneficiato del sostegno europeo ammonterebbe **appena al 10%**. (segue a pag.2)

Sommario:

-Apicoltura: Denuncia annuale

pag.2

-Acconto Iva 2019

pag.3

-Chiusura P.Iva Inattive

pag.5

-Saldo IMU-TASI 2019

pag.6

-Dichiarazione Imu/Tasi

Nuova scadenza

pag. 11

-L'Inps entra tra i sostituti “Sperimentali”

pag. 12

-Bonus TV

pag. 13

-In archivio gli avvisi 2013-2014

pag.14

-Inps: ISEE 2020 precompilato

pag.15

-Inps: Bonus Tredicesima

pag.16

-Inps: Modello AP139 per pensionati quota 100

pag.17

Scadenario di dicembre

pag.18

(segue da pag.1) In proposito, la Corte dei conti ha rilevato che *“il sostegno Ue per il ritiro di prodotti da destinare alla distribuzione gratuita è stato dispendioso”*.

Di più: *“In alcuni casi, le tariffe versate sono state notevolmente superiori ai prezzi di mercato, determinando compensazioni eccessive”*. Dunque, hanno finito per essere distorsive. Poi l'accusa non da poco: *“La maggior parte dei prodotti ritirati dal mercato per esser destinati alla libera distribuzione, alla fine tornavano sul mercato sotto una forma diversa (come succo in Grecia e Spagna), mentre solo una minima parte raggiungeva i più bisognosi”*.

Contro-sanzioni russe. Problemi anche per quanto riguarda la gestione delle contro-sanzioni imposte da Mosca nei confronti dell'UE deciso nel 2014, quando Mosca vietò l'import di alcuni prodotti agricoli dall'Ue, in risposta alle sanzioni varate dall'Unione per l'occupazione della Crimea e la guerra in Donbass. Proprio in relazione a tale circostanza, nel periodo che va dal 2014 al 2018 sono stati spesi circa 513 milioni di euro a sostegno della **produzione ortofrutticola**, per evitare il contraccolpo economico.

Purtroppo, però, anche qui, stando ai contabili dell'UE, non sono stati applicati parametri oggettivi per la valutazione dell'utilizzo delle varie misure, creando situazioni per le quali venivano finanziati settori già di per sé sani, lasciando invece morire quelli che ne avrebbero davvero avuto bisogno. A titolo di esempio, il *“61% del sostegno è stato destinato a produttori di mele (specie in Polonia), anche se le esportazioni di mele sono rimaste costanti o sono addirittura aumentate”*. E ancora: *“Misure eccezionali sono state attuate per fronteggiare la sovrapproduzione strutturale europea di pesche e pesche noci, invece che per puntuali perturbazioni del mercato”*. **Dunque, lo strumento è stato usato in modo falsato.**

Per la corte europea *“la maggior parte degli agricoltori non prende neppure in considerazione la possibilità di ridurre il rischio, dato che si aspetta di ricevere un consistente aiuto pubblico in caso di crisi”*. E ancora: *“Il sostegno per l'assicurazione fornito dall'Ue non è erogato a chi ne ha più bisogno”*.

Infine, **dito puntato su Italia e Francia:** *“Nei due stati (che fanno più ricorso a questi strumenti), la Corte ha osservato una concentrazione nel vitivinicolo. Settore in cui il capitale assicurato può raggiungere i 115mila euro per ettaro, ma molti beneficiari, data la loro capacità finanziaria e il profilo di rischio, avrebbero stipulato assicurazioni sulla produzione anche senza le sovvenzioni Ue”*.



APICOLTURA: DENUNCIA ANNUALE

Come ogni anno, **entro il 31 dicembre prossimo**, gli apicoltori sono tenuti a comunicare alla Banca dati dell'Anagrafe apistica nazione (nota anche come Bda) il numero e la localizzazione degli alveari posseduti, con **sanzioni** previste per la il mancato adempimento dai **1.000 ai 4.000 euro**.

Per **ogni apiario** devono essere indicati il **numero** degli **alveari** e le **coordinate** geografiche, oltre alla Asl di riferimento e al comune dove l'apiario è collocato.

La comunicazione può essere fatta autonomamente dai singoli apicoltori accedendo alla loro area riservata sul portale del **Sistema informativo veterinario** gestito dal ministero della Salute o richiedere un account per poter iniziare a operare autonomamente sul portale.

Per **informazioni** o problemi sul funzionamento del Sistema informativo è possibile scrivere all'indirizzo csn@vetinfo.it o chiamare il **numero verde 800 082280** attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 20:00 e il sabato dalle 8:00 alle 14:00. In ogni caso la **denuncia** può essere fatta anche **tramite le associazioni apistiche**, o tramite **professionisti** autorizzati. In questo caso si consiglia di fare la richiesta prima di sabato 28 dicembre in modo da non creare eccessi di richieste e non incorrere in eventuali giornate di chiusura di fine anno.



ACCONTO IVA 2019

Entro il **27 dicembre 2019** le imprese e i liberi professionisti dovranno versare l'**acconto IVA per il 2019**.

Sono esonerati dal versamento:

- i contribuenti che hanno **iniziato l'attività nel corso del 2019**;
- i contribuenti che hanno **cessato l'attività entro il 30 settembre 2019 se trimestrali** ovvero **entro il 30 novembre 2019 se mensili**;
- i contribuenti che risultavano a credito: nell'ultima liquidazione (dicembre 2018) se mensili, nella dichiarazione annuale 2018 se trimestrali ordinari o nella liquidazione del quarto trimestre 2018 se trimestrali di cui all'articolo 74 DPR 633/72;
- i contribuenti che hanno effettuato nel 2018 **solo operazioni esenti o non imponibili**;
- contribuenti **in regime agricolo di esonero** (art. 34, co. 6, D.p.r. 633/72 volume d'affari fino a € 7.000).
- contribuenti che **esercitano attività di intrattenimento** (art. 74, co. 6, D.p.r. 633/72);
- soggetti che hanno **adottato il regime dei minimi** (art. 27, DL n. 98/2011);
- soggetti che hanno adottato il **nuovo regime forfettario** (art. 1, comma 58 Legge n.190/2014);
- soggetti che sono **usciti dal regime contabile dei minimi o forfettario dal 1/1/2019 con applicazione del regime ordinario**;
- le società e le associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni in genere che applicano il **regime forfettario (L. 398/91)**;

L'acconto **non è dovuto** se risulta **inferiore a Euro 103,29**.

Per determinare la base imponibile per effettuare il calcolo, è possibile seguire alternativamente tre diverse modalità:

Metodo storico. L'acconto sarà pari **all'88%** del versamento effettuato o che si sarebbe dovuto effettuare per l'ultimo periodo del 2018:

-per i contribuenti mensili equivale al debito maturato nel mese di dicembre 2018;

-per i contribuenti trimestrali, al debito maturato nella dichiarazione Iva relativa all'anno 2018;

-per i contribuenti trimestrali "speciali" (autotrasportatori, distributori di carburante, odontotecnici) di cui all'articolo 74 del DPR 633/72, al debito maturato nel 4° trimestre 2018.

In considerazione del fatto che il quadro VH del modello Iva va compilato esclusivamente se è necessario inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati delle comunicazioni **delle liquidazioni periodiche Iva trasmesse trimestralmente** all'Agenzia delle entrate, la base di riferimento per la determinazione dell'acconto Iva è ricavabile dal **quadro VP** della comunicazione o, qualora sia stato presentato il **quadro VH** per le ragioni sopra esposte, dal **modello Iva 2019**.

I campi delle comunicazioni Liquidazioni Periodiche o eventualmente della Dichiarazione Iva 2019, devono essere presi in considerazione per procedere al calcolo dell'acconto Iva 2019:

Periodicità Liquidazione	Comunicazione LIPE	Quadro VH
Mensile	Dicembre VP14 + VP13	VH15 + VH17
Mensile Posticipato	Dicembre (sulla base delle operazioni di novembre) VP14 + VP13	VH15 + VH17
Trimestrale speciale	4° trimestre VP14 + VP13	VH16 + VH17
Trimestrale (saldo a debito)	4° trimestre VL38 – VL36 + VP13	VL38 – VL36 + VH17
Trimestrale (saldo a credito)	4° trimestre VP13 – VL33	VH17 – VL33

(segue da pag.3) **Metodo previsionale.** La base di riferimento cui applicare la percentuale **dell'88%**, è rappresentata dal debito Iva che si presume risulterà:

-nella liquidazione periodica del mese di dicembre 2019 (contribuenti mensili),
-nella dichiarazione Iva relativa all'anno 2019 (contribuenti trimestrali),
-nella liquidazione periodica del quarto trimestre 2019 (contribuenti trimestrali art.74 del DPR 933/72). Il metodo previsionale, espone al rischio di sanzioni (con conseguente applicazione della sanzione ordinaria del 30% sugli importi dovuti e non versati), nel caso in cui l'acconto versato risulti, a consuntivo, inferiore all'88% dell'imposta definitivamente liquidata.

Metodo analitico. Tale criterio si basa sulle operazioni realmente effettuate fino alla data del 20 dicembre 2019. In questo caso, l'importo calcolato va versato nella **misura del 100%**, da calcolarsi sulla differenza tra Iva a debito e a credito risultante da:

-operazioni annotate (o da annotare) nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi):
dal 1 dicembre al 20 dicembre 2019 per i mensili e

dal 1 ottobre al 20 dicembre per i trimestrali (vanno ricompresi gli acquisti intracomunitari).

Inoltre, le operazioni effettuate dal 1 novembre al 20 dicembre non ancora registrate o fatturate (compresi gli scambi intracomunitari);

-Iva a credito risultante da acquisti e importazioni annotati dal 1 al 20 dicembre per i mensili e dal 1 ottobre al 20 dicembre per i trimestrali e dagli acquisti intracomunitari computati a debito.

Versamenti. I contribuenti titolari di partita Iva devono obbligatoriamente effettuare il pagamento (direttamente o tramite intermediario) a mezzo **del sistema telematico**. I versamenti andranno effettuati tramite delega F24, utilizzando i codici tributo:

- 6013 per i contribuenti mensili;
- 6035 per i contribuenti trimestrali, per i quali **l'acconto non andrà maggiorato** dell'1%.

L'acconto non può essere rateizzato ma può essere compensato con altre imposte o contributi a credito.

L'ammontare dell'acconto e il metodo utilizzato per la relativa determinazione dovranno essere **indicati a rigo VP13 della liquidazione periodica di dicembre 2019 (rigo VH17 del mod. IVA 2020, relativo al 2019).**

L'acconto versato, verrà poi **scomputato** dall'imposta dovuta risultante dalla liquidazione effettuata per il mese di **dicembre per i contribuenti mensili** (con pagamento al 16 gennaio 2020), per il **quarto trimestre 2019 per i contribuenti trimestrali speciali** (con pagamento entro il 16 febbraio 2020), o dalla **liquidazione annuale per l'anno 2019 per i contribuenti trimestrali su opzione** (pagamento entro il 16 marzo 2020).

Esercizio di più attività. Nel caso d'esercizio di più attività con contabilità separata (art.36 DPR 633/72) si deve procedere ad **un unico versamento dell'imposta complessivamente dovuta**, compensando gli importi a debito con quelli a credito. L'acconto va calcolato sommando algebricamente le risultanze relative a ciascuna attività. In presenza di diverse **periodicità di liquidazione Iva**, il relativo acconto va determinato sulla base:

- della liquidazione di dicembre 2018 con riferimento all'attività "mensile";
- della dichiarazione Iva 2019, relativa al 2018, per quella "trimestrale".

Operazioni straordinarie. Nei casi di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (conferimento d'azienda in società, donazione d'azienda, successione ereditaria, scioglimento società di persone con proseguimento dell'attività sotto forma di ditta individuale, ecc.) si verifica una situazione di continuità tra i soggetti partecipanti all'operazione. Quindi, si ritiene che il soggetto che "nasce" dalle predette operazioni (società conferitaria, erede/i che continuano l'attività del de cuius, donatario dell'azienda, socio di società di persone sciolta per il venir meno della pluralità dei soci che prosegue l'attività in forma individuale, ecc.) **debba versare l'acconto IVA 2019** sulla base della situazione esistente nel 2018 in capo al soggetto "dante causa" (con la possibilità comunque di utilizzare uno dei metodi esaminati).

Ex Minimi e ex Forfettari. I soggetti che nel 2019 hanno applicato il regime, (segue a pag.5)

(segue da pag.4) ordinario (per obbligo o per opzione), non avendo una base di riferimento per il 2018, **non sono tenuti al versamento dell'acconto IVA 2019.**

Adeguamento ai parametri/studi. L'Iva dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati nel modello Redditi 2019 per il 2018 non influenza il **calcolo dell'acconto Iva 2019** (l'adeguamento è stato infatti effettuato "fuori dichiarazione").

Ravvedimento operoso. In caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento dell'acconto, si applica una sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato o versato in misura insufficiente. E' possibile ridurre la sanzione in misura diversa, tramite l'istituto del "ravvedimento operoso":

- se il versamento è effettuato con ritardo non superiore a 14 giorni, la sanzione del 15% è ridotta in misura pari ad 1/15 (0,1%) per ogni giorno di ritardo;

-se il versamento è effettuato tra il 15° giorno ma entro 30 giorni dalla scadenza la sanzione prevista è pari al 1,5% dell'imposta non versata o versata in misura inferiore;

-se il versamento è effettuato oltre 30 giorni ma entro 90 giorni dalla scadenza la sanzione prevista è pari al 1,67% dell'imposta non versata o versata in misura inferiore;

- se il versamento è effettuato oltre i 90 giorni ma entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo (30/4/2019), la sanzione prevista è pari al 3,75% dell'imposta non versata o versata in misura inferiore.

I codici da utilizzare per i versamenti tardivi nel modello F24 sono:

- 8904 per la sanzione ridotta,

- 1991 per la quota interessi tardivi (pari al 0,1%),

- 6035 (se trimestrali) o 6013 (se mensili) il codice di riferimento per l'Iva.



CHIUSURA PARTITE IVA INATTIVE

Con la pubblicazione del **Provvedimento n. 1415522 del 3 dicembre 2019**, l'Agenzia delle entrate, al fine di garantire l'attuazione dell'articolo 35, comma 15-quinquies, del DPR 633/72, **procede d'ufficio alla chiusura delle partite IVA** dei soggetti che sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso risultano **non aver esercitato, nelle tre annualità precedenti**, attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali. Sono fatti salvi i poteri di controllo e accertamento dell'amministrazione finanziaria.

Circa le **modalità e i criteri di selezione** delle partite Iva da chiudere, queste vengono **individuata sulla base di riscontri automatizzati con le informazioni disponibili in Anagrafe Tributaria**, volti a identificare i soggetti titolari di partita IVA che **nelle tre annualità precedenti non hanno presentato**, se dovuta, la **dichiarazione IVA o dei redditi di lavoro autonomo o d'impresa**.

La chiusura delle partite IVA inattive avviene in modalità centralizzata.

Per i **soggetti diversi dalle persone fisiche**, qualora dagli elementi registrati in Anagrafe Tributaria non emergano evidenze atte a supporre l'operatività del soggetto, si procederà **contestualmente alla estinzione del codice fiscale**.

N.B. A ciascun soggetto individuato come presumibilmente inattivo viene inviata una **comunicazione preventiva di chiusura** d'ufficio della partita IVA, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (AR).

Entro 60 giorni dalla ricezione, il contribuente che ravvisi elementi non considerati o valutati erroneamente, può rivolgersi ad un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate e fornire chiarimenti circa la propria posizione fiscale di soggetto attivo ai fini IVA.

A sua volta l'Agenzia, verificate le argomentazioni e la documentazione prodotta dal contribuente, **potrà archiviare** la comunicazione di chiusura della partita IVA, mantenendo il soggetto in stato di attività, oppure rigettare l'istanza con motivato diniego.



SALDO IMU-TASI 2019

Il **16 dicembre 2019** scade il **saldo di TASI e IMU per il 2019**. Il **versamento** deve essere effettuato in due rate di pari importo con scadenza semestrale, salvo che non si sia deciso di pagare totalmente l'imposta entro il 16 giugno di ciascun anno. In tutti i casi, il versamento della **seconda o unica rata** va effettuato applicando quanto previsto per il 2019 dalle delibere comunali **pubblicate entro il 28/10/2019** sul sito Internet del MEF, con eventuale conguaglio di quanto versato con la prima rata. Nei Comuni per i quali a tale data non risulta pubblicata nessuna delibera relativa al 2019, il versamento va effettuato applicando le aliquote e le detrazioni deliberate dal Comune per l'anno precedente (2018).

TASI

Devono versare il saldo della TASI tutti **possessori e detentori** a qualsiasi titolo di **beni immobili** (compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili).

Sono **esclusi** in ogni caso i **terreni agricoli** (da chiunque posseduti e a prescindere dall'ubicazione) nonché le aree edificabili possedute e/o condotte da coltivatori diretti e IAP (se assimilabili ai terreni agricoli).

Nel caso in cui **l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal proprietario** (esempio: locazione, comodato ecc.), **l'occupante è chiamato a versare la TASI nella misura deliberata dal Comune** (compresa tra il 10 e il 30% dell'ammontare dell'imposta dovuta complessivamente dal proprietario per cui nel caso in cui l'immobile locato costituisca per il proprietario "seconda casa", l'aliquota applicabile sarà quella prevista per detti immobili). **Se il Comune non fissa** detta percentuale, la quota a carico del detentore è pari al **10%**. Si evidenzia in merito, l'autonomia dell'obbligazione in capo al proprietario rispetto a quella in capo al detentore (e viceversa) con la conseguenza che il Comune non può richiedere il pagamento al proprietario in caso di inadempimento del detentore e viceversa.

In caso di **più comproprietari** (o più detentori), **opera la solidarietà** tra gli stessi e quindi il pagamento dell'imposta complessivamente dovuta dai comproprietari può essere assolto da uno solo di essi, "*liberando*" tutti dall'adempimento e in caso di omesso versamento, il Comune può richiedere l'importo non versato a tutti i comproprietari, a prescindere dal soggetto inadempiente.

Il presupposto oggettivo per il pagamento della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di fabbricati o aree edificabili, **comprese le aree pertinenziali e accessorie dei fabbricati e le aree comuni condominiali non occupate in via esclusiva**. In caso di **detenzione temporanea** di durata **non superiore a 6 mesi** nel corso dello stesso anno, la TASI è dovuta **esclusivamente dal possessore** a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

Relativamente all'ex casa coniugale, il soggetto passivo TASI (se non risulta applicabile l'esenzione per l'abitazione principale), risulta essere il coniuge assegnatario, titolare del diritto di abitazione, **indipendentemente dalla quota di possesso** dell'immobile.

Nel caso di immobili in Leasing il **soggetto passivo TASI** è individuato nel **locatario / conduttore**.

La Finanziaria 2016 ha previsto **l'esenzione TASI per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali** con esclusione di quelle di lusso (A/1, A/8, A/9), individuabili tra le abitazioni in cui **il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente** (con una pertinenza per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7).

Vengono assimilate all'abitazione principale anche:

-le **unità immobiliari** appartenenti alle **cooperative edilizie** a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; (*segue a pag.7*)

(segue da pag.6)

-i fabbricati di civile abitazione destinati ad **alloggi sociali**;

-la **casa coniugale** assegnata all'ex coniuge a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento / cessazione degli effetti civili del matrimonio;

-l'immobile, non locato, **posseduto dal personale delle Forze armate, Polizia, Vigili del fuoco e carriera prefettizia** per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

-l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà/usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero, **iscritti all'AIRE e già pensionati nel rispettivo Stato di residenza**, a condizione che l'unità abitativa non risulti locata o concessa in comodato.

La Finanziaria 2016 ha disposto la **riduzione del 50% della base imponibile** per gli immobili **concessi in comodato ad un familiare in linea retta di primo grado** (genitori e figli). A tal fine è necessario che:

- l'immobile costituisca l'abitazione principale del comodatario, ossia rappresenti la sua dimora abituale e immobile nel quale risulta la residenza anagrafica;
- il comodante non possieda in Italia altri immobili ad uso abitativo, esclusa l'abitazione principale;
- il comodante risieda e dimori abitualmente nel Comune in cui è ubicato l'immobile concesso in comodato (l'abitazione principale del comodante, sia essa di proprietà o meno, e l'immobile concesso in comodato devono essere ubicati nello stesso Comune);
- sia l'immobile concesso in comodato che l'abitazione principale del comodante siano "non di lusso", ossia non accatastati A/1, A/8 o A/9;
- il contratto di comodato sia registrato;
- sia presentata la dichiarazione TASI attestante il possesso di detti requisiti.

Tale riduzione rileva solo per il comodante in quanto il comodatario fruisce dell'esenzione TASI prevista per l'abitazione principale "non di lusso".

Analogamente a quanto previsto ai fini IMU, anche ai fini TASI è disposto che per gli **immobili locati a canone concordato** di cui alla Legge n. 431/98, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta del 25% (pagano sul al 75%). Anche ai fini TASI, come per l'IMU, sono considerati alla stregua dei **terreni agricoli**, le **aree fabbricabili possedute dal coltivatore diretto/IAP** iscritto alla previdenza agricola ed **utilizzate** dallo stesso per l'attività agricola. In merito si rammenta che il MEF **nella Risoluzione n. 1/DF/2018** ha chiarito che **quanto previsto per coltivatori diretti/IAP è applicabile anche al soggetto "già pensionato"**, se continua a soddisfare le condizioni per poter essere considerato **coltivatore diretto/IAP**, ossia se lo stesso continua a svolgere l'attività agricola e ad essere iscritto alla previdenza agricola.

La legge consente ai Comuni di deliberare riduzioni/esenzioni con riguardo a talune fattispecie (ad esempio le abitazioni: con unico occupante, tenute a disposizione per uso stagionale, occupate da soggetti che risiedono all'estero per più di 6 mesi all'anno ovvero l'azzeramento dell'aliquota TASI per gli immobili assoggettati ad IMU), per questo motivo, è fondamentale **visionare le delibere comunali**.

Per **calcolare la TASI** occorre prima di tutto determinare la **base imponibile**, costituita dalla rendita catastale rivalutata del 5%, moltiplicata per un coefficiente che varia a seconda della categoria catastale dell'immobile (es. 160 per gli immobili della categoria A, tranne A/10, 80 per la categoria A/10 e D/5, ecc.).

Per gli immobili d'**interesse storico artistico** nonché per i fabbricati dichiarati **inagibili/inabitabili** e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, la **base imponibile** ordinariamente determinata va **ridotta al 50%**. Sul valore così ottenuto andrà applicata poi l'aliquota di riferimento.

Per i **fabbricati in corso di costruzione, ricostruzione / ristrutturazione** l'imposta va determinata sul **valore dell'area edificabile**, *(segue a pag.8)*

(segue da pag.7) fino alla data di ultimazione dei lavori ovvero, se precedente, fino alla data in cui il fabbricato inizia ad essere utilizzato.

Per gli **immobili a destinazione speciale/produttiva** (categoria catastale D), **la rendita catastale è determinata tramite stima diretta. Dal 2016**, la Finanziaria 2016, ha stabilito che dalla stima diretta volta alla quantificazione della rendita catastale **vanno esclusi i macchinari, i congegni, le attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo** (c.d. “imbullonati”). A tal fine è necessario presentare gli atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti (procedura DOCFA).

Anche per il 2018, **l'aliquota massima non può superare il 2,5%** (per i fabbricati rurali strumentali l'1%) e il 10,6% per gli altri immobili.

Una volta ottenuta l'imposta questa sarà la base per il calcolo del saldo da versare, in quanto questo sarà dato dalla differenza aritmetica tra l'ammontare dell'imposta annuale e quanto versato in sede di acconto.

La TASI deve essere versata con **modello F24 o con bollettino postale** (c/c “1017381649” valido per tutti i Comuni), da pagare alla posta o in banca. I **codici tributo** da utilizzare sono:

- “3958” denominato “TASI su abitazione principale”;
- “3959” denominato “TASI per fabbricati rurali”;
- “3960” denominato “TASI per le aree fabbricabili”;
- “3961” denominato “TASI per altri fabbricati”.

Con riguardo all'importo minimo di versamento, **pari a 12 euro**, il MEF nella Circolare n. 3/DF/2012, ha precisato che lo stesso va riferito all'ammontare dell'imposta complessivamente dovuta, fermo restando che il singolo Comune può deliberare diversamente. È quindi possibile che sia richiesto anche il versamento di somme inferiori a detto limite.

In caso di **omesso/tardivo versamento** è applicabile la **sanzione del 30%**. È comunque possibile avvalersi del ravvedimento operoso per la regolarizzazione della violazione.

In caso di **versamento superiore al dovuto**, l'art. 1, comma 724, Finanziaria 2014 prevede la possibilità di presentare istanza di rimborso al Comune. Va peraltro evidenziato che alcuni Comuni riconoscono la possibilità di utilizzare l'eccedenza di versamento in compensazione. In ogni caso **non è possibile** indicare detto importo nella colonna “*importi a credito compensati*” del mod. F24.

IMU

Sono chiamati al versamento dell'imposta soltanto i **proprietari** di abitazioni principali delle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (palazzi storici) e A/9 (castelli), i proprietari di seconde case, aree fabbricabili, terreni agricoli, fabbricati rurali e immobili commerciali. Relativamente alle abitazioni principali di lusso, continua a trovare applicazione la **detrazione di 200 euro** eventualmente aumentata dal Comune fino all'azzeramento dell'imposta dovuta. Le **pertinenze** (nella misura massima di **una unità pertinenziale per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7**), **godono delle agevolazioni** previste per l'**abitazione principale** (aliquota ridotta e detrazione). In caso di **più pertinenze della stessa categoria catastale**, il contribuente **può scegliere** quella alla quale applicare il regime di favore previsto per l'abitazione principale.

Ai fini IMU per abitazione principale si intende l'immobile nel quale risultano **sia la residenza anagrafica che la dimora abituale del possessore e dei suoi familiari.**

Se il **nucleo familiare** ha dimora abituale e residenza anagrafica **in immobili diversi**:

- ubicati **nello stesso Comune**, l'esenzione IMU si applica **soltanto ad un immobile**;
- ubicati **in Comuni diversi**, l'esenzione IMU è applicabile **a ciascun immobile** in cui risulta la residenza anagrafica e la dimora abituale **del proprietario e dei suoi familiari.**

Se la famiglia risiede e dimora abitualmente in un'**abitazione costituita da più unità immobiliari** (ad esempio, 2 appartamenti contigui), l'esenzione IMU (segue a pag.9)

(segue da pag.8) è riconosciuta **soltanto per un'unità immobiliare** a meno che l'interessato non provveda alla c.d. "fusione catastale". A differenza della TASI, **l'IMU è dovuta soltanto dal proprietario dell'immobile e non anche dal soggetto detentore**. Come per la TASI sono **esonerati dal pagamento** gli immobili di enti pubblici ed enti locali, utilizzati per fini istituzionali, i fabbricati destinati a luoghi di culto e i fabbricati classificabili nella categoria E. A decorrere **dal 2014**, l'art. 1, comma 708, Finanziaria 2014, ha disposto l'**esenzione da IMU per i fabbricati rurali strumentali** ex art. 9, comma 3-bis, DL n. 557/93, indipendentemente dall'ubicazione.

Il **calcolo dell'IMU è speculare a quanto visto per la TASI** con il solo accorgimento di verificare, **quanto deliberato dal Comune e pubblicato sul sito Internet del MEF**.

Per le **unità immobiliari possedute** a titolo di proprietà/usufrutto **da italiani non residenti**, si riconosce l'assimilazione ex lege all'abitazione principale relativamente ad "**una ed una sola**" unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà/usufrutto da cittadini italiani non residenti, **iscritti all'AIRE e già pensionati nei rispettivi Stati di residenza** a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato. L'agevolazione **può essere applicata solo nel caso** di coincidenza tra lo Stato estero che eroga la pensione ed lo Stato estero di residenza.

E' preclusa la possibilità per il Comune di stabilire ulteriori ipotesi di assimilazione all'abitazione principale fermo restando la possibilità di fissare un'aliquota agevolata per le unità immobiliari possedute da cittadini italiani all'estero non equiparabili all'abitazione principale.

Nel caso in cui i predetti soggetti siano proprietari di più abitazioni in diversi Comuni, gli stessi possono scegliere l'unità immobiliare da "assimilare" all'abitazione principale mentre le altre unità vanno considerate come abitazioni diverse da quella principale con l'applicazione dell'aliquota deliberata dal Comune per tali tipologie di fabbricati. Come precisato dal MEF **la scelta va comunicata** al competente Comune tramite la dichiarazione IMU.

Ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis, DL n. 201/2011, per gli **immobili locati a canone concordato** di cui alla Legge n. 431/98, l'**IMU dovuta**, così come risultante dall'applicazione dell'aliquota fissata dal Comune, è **ridotta del 25% (va versato il 75%)**.

Riguardo **i terreni agricoli**, la Finanziaria 2016 ha modificato rispetto al 2015 i criteri di esenzione da IMU, che riguarda i terreni agricoli:

- ricadenti in aree montane e di collina in base ai criteri individuati dalla Circolare n. 9/1993;
- posseduti e condotti da coltivatori diretti / IAP iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'Allegato A della Legge n. 448/2001 (Tremi, Pantelleria, Pelagie, Egadi, Eolie, Susicane, del Nord Sardegna, Partenopee, Ponziane, Toscane e del Mar Ligure);
- ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile(a prescindere dal Comune di ubicazione).

Il MEF nella Nota 23/5/2016, prot. n. 20535/2016 ha precisato che detta esenzione è riconosciuta anche:

- al familiare coadiuvante del coltivatore diretto:
 - proprietario/comproprietario dei terreni agricoli coltivati dall'impresa agricola "coltivatore diretto", di cui è titolare un altro componente del nucleo familiare;
 - che, esercitando direttamente l'attività agricola, risulta iscritto come coltivatore diretto nel nucleo familiare del capo-azienda ai fini previdenziali;
- ai coltivatori diretti/IAP, persone fisiche, iscritti nella previdenza agricola, che hanno costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto/comodato il terreno di cui mantengono il possesso e che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. (segue a pag.10)

(segue da pag.9) Inoltre:

- come specificato dall'art. 1, DL n. 4/2015, l'esenzione in esame trova applicazione anche nel caso di terreni agricoli non coltivati;
- è considerato terreno agricolo anche l'area fabbricabile posseduta e condotta da un coltivatore diretto/IAP iscritto alla previdenza agricola. Tale qualifica è attribuibile all'intero terreno anche in presenza di più comproprietari dei quali uno solo coltivatore diretto/IAP.

Si rammenta che ai fini IMU le **aree fabbricabili possedute da un coltivatore diretto/IAP** iscritto alla previdenza agricola ed **utilizzate** dallo stesso per l'attività di coltivazione, silvicoltura, allevamento o attività agricole connesse sono considerate **terreni agricoli**. In merito all'ambito di applicazione di tale disposizione si evidenzia che:

- con l'ordinanza 12/5/2017, n. 11979 la Corte di Cassazione, come già in precedenza, è giunta alla conclusione che **non fruisce dell'esenzione prevista per i terreni agricoli** di un coltivatore diretto/IAP l'**area fabbricabile** concessa in affitto all'azienda agricola del familiare coltivatore diretto per lo svolgimento dell'attività agricola, **posseduta dal familiare coadiuvante nell'azienda agricola, anche se iscritto** negli appositi elenchi comunali;
- con la Risoluzione n. 1/DF/2018, il MEF ha chiarito che quanto previsto per coltivatori diretti/IAP è applicabile anche al soggetto "*già pensionato*", se continua a soddisfare le condizioni per poter essere considerato coltivatore diretto/IAP, ossia se lo stesso continua a svolgere l'attività agricola e ad essere iscritto alla previdenza agricola.

Ai fini IMU vale quanto richiamato per la TASI riguardo:

- gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta (riduzione al 50% della base imponibile),
- gli immobili d'interesse storico/artistico o immobili inagibili/inabitabili (riduzione al 50%)
- gli imbullonati.

Per i **terreni agricoli ubicati in Comuni oggetto di fusione**, come precisato nella Circolare n. 4/DF/2016, va fatto riferimento a quanto previsto per il Comune "originario" e quindi, per l'applicazione dell'esenzione IMU **rileva la "classificazione" (montano/parzialmente montano) risultante prima della fusione.**

Sono esenti IMU i fabbricati distrutti/inagibili a seguito del sisma:

- in **Abruzzo del 2009**, fino alla definitiva ricostruzione/agibilità (art. 4, comma 5-octies, DL n. 16/2012);
- in **Emilia/Lombardia/Veneto del 2012**, fino alla definitiva ricostruzione/agibilità e comunque non oltre il 31/12/2019 (termine così prorogato ad opera della Finanziaria 2019);
- in **Centro Italia del 2016**. L'esenzione opera dalla rata in scadenza il 16/12/2016, fino alla definitiva ricostruzione/agibilità e comunque non oltre il 31/12/2020 (art. 48, DL n. 189/2016);
- **nell'Isola di Ischia del 2017**. L'esenzione opera a decorrere dalle rate in scadenza dopo il 21.8.2017, fino alla definitiva ricostruzione/agibilità e comunque fino al 2018 (art. 2, comma 5-ter, DL n. 148/2017).

In linea generale, al fine di determinare l'ammontare dell'imposta dovuta, alla base imponibile IMU (la medesima della TASI) va applicata l'aliquota normativamente prevista, considerando le eventuali detrazioni/riduzioni dell'imponibile o dell'imposta previste a livello nazionale ovvero dal Regolamento comunale, e rapportare l'imposta ai mesi e alla percentuale di possesso computando per intero il mese nel quale lo stesso si è protratto per almeno 15 giorni.

Rispetto alle aliquote IMU "di base" previste (aliquota ordinaria, applicabile alla generalità dei casi, pari al 7,6% e aliquota ridotta, (segue a pag.11)

(segue da pag.10) riservata alle abitazioni principali di lusso e relative pertinenze, pari al 4%), considerata la potestà regolamentare dei Comuni è **indispensabile verificare le delibere del Comune e pubblicato sul sito del MEF.**

Anche l'IMU deve essere versata con **modello F24** o con bollettino postale (c/c "1008857615", valido per tutti i Comuni), da pagare alla posta o in banca, con le **stesse regole viste prima parlando di TASI. I codici tributo** da utilizzare sono:

- "3912" denominato "IMU su abitazioni principali e pertinenze" (lusso);
- "3914" denominato "IMU sui terreni";
- "3916" denominato "IMU aree fabbricabili";
- "3918" denominato "IMU altri fabbricati";
- "3925" denominato "IMU fabbricati categoria D destinata allo Stato";
- "3930" denominato "IMU fabbricati categoria D destinata al Comune".

Riguardo ai versamenti di IMU e TASI, effettuati tramite F24 è bene ricordare che se l'F24 è a saldo zero a seguito di compensazione, allora il versamento dovrà avvenire esclusivamente servendosi dei servizi telematici dell'agenzia delle Entrate. Il DL n. 193/2016, ha eliminato l'obbligo di utilizzare il canale telematico per il versamento tramite il modello F24 di importi superiori a 1.000 euro da parte dei soggetti privati.

In caso di **omesso/tardivo versamento** è applicabile la **sanzione del 30%**. È comunque possibile avvalersi del ravvedimento operoso per la regolarizzazione della violazione. La sanzione per omesso versamento è ridotta secondo le misure dell'art. 13 del D.lgs. n. 472/1997, a seconda di quando interviene il ravvedimento (0,1% per ogni giorno di ritardo fino al 14°, del 1,5% dal 15° al 30° giorno di ritardo, del 1,67% dal 31° al 90 giorno, del 3,75% dal 91 giorno al termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno della violazione ecc.).

Ai fini della compilazione del mod. F24 si rammenta che va barrata l'**apposita casella "Ravv."** e che l'imposta dovuta va **versata cumulativamente** con la sanzione e gli interessi (0,1%), utilizzando il codice tributo TASI o IMU ordinariamente previsto in base al tipo di immobile.

In caso di **versamento superiore** al dovuto si rammenta che, in linea generale, l'art. 1, comma 724, Finanziaria 2014 prevede la possibilità di presentare istanza di rimborso al Comune. Va peraltro evidenziato che alcuni Comuni riconoscono la possibilità di utilizzare l'eccedenza di versamento in compensazione. In ogni caso non è possibile indicare detto importo nella colonna "*importi a credito compensati*" del mod. F24.



Comune di _____

CONTRIBUENTE (razioni e nomi)

DICHIARAZIONE IMU/TASI: NUOVA SCADENZA

L'art. 3-ter del Decreto Crescita, ha previsto lo spostamento del termine di presentazione della dichiarazione IMU e TASI **dal 30 giugno al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.**

L'obbligo di presentazione della **dichiarazione IMU** non riguarda tutti i possessori di immobili, ma **solo coloro che hanno immobili per i quali sono intervenute variazioni rilevanti ai fini del calcolo dell'imposta.** In linea generale, la dichiarazione Imu deve essere presentata per gli **immobili che godono di riduzioni d'imposta** (fabbricati inagibili, di interesse storico o artistico, immobili per i quali il comune ha deliberato riduzioni di aliquota ecc ...) e **nei casi in cui il Comune non possieda le informazioni necessarie per verificare l'imposta** (fabbricati in leasing, immobili esenti, riunione di usufrutto non dichiarata in catasto ecc ...).

Pertanto, secondo la nuova disposizione, per le **variazioni intervenute nel 2018**, il termine di presentazione della **dichiarazione IMU/TASI** scade il prossimo **31 dicembre 2019.**

(segue a pag.12)

(segue da pag.11) **La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi** sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

La dichiarazione, unitamente agli eventuali modelli aggiuntivi, deve essere consegnata **direttamente al Comune** indicato sul frontespizio, il quale deve rilasciarne apposita ricevuta. La dichiarazione può anche essere spedita in busta chiusa, a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, all'Ufficio tributi del Comune, riportando sulla busta la dicitura Dichiarazione IMU, con l'indicazione dell'anno di riferimento.

In tal caso, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale. La spedizione può essere effettuata anche dall'estero, a mezzo lettera raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

Inoltre, la dichiarazione può essere inviata telematicamente con posta certificata.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione nei termini, come pure in caso di presentazione di dichiarazione infedele, si può sanare la violazione presentando una **dichiarazione tardiva, o rettificativa**, e pagando la relativa sanzione.

È possibile approfittare anche del ravvedimento breve, che consente di sanare l'irregolarità **entro 30 giorni**, termine entro il quale la sanzione viene dimezzata, e usufruendo anche dell'ulteriore riduzione ad 1/10 della sanzione stessa.

Quindi presentando la dichiarazione entro il 30 gennaio si debbono versare solo 5 euro di sanzione in quanto per la mancata presentazione della dichiarazione la sanzione è pari a 100 euro, cifra che va ridotta della metà e poi portata ad un decimo del totale, ossia, appunto, a 5 euro.

Altrimenti si può sanare entro 90 giorni pagando 10 euro, ossia la sanzione ordinaria ridotta ad un decimo.

La dichiarazione tardiva/rettificativa, deve essere compilata sugli appositi moduli, riportando nelle annotazioni la dicitura "ravvedimento operoso per tardiva/rettificativa dichiarazione" ed allegando la copia dell'attestato di versamento.



L'INPS ENTRA TRA I SOSTITUTI "SPERIMENTALI"

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del 21 novembre 2019, viene modificato il provvedimento del 12 marzo 2019 con cui era stato approvato il modello di "*Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle entrate*", con le relative istruzioni e specifiche tecniche.

L'aggiornamento consente di includere l'Inps nella gestione automatizzata, tramite i servizi dell'Agenzia, del flusso informativo tra Caf/professionisti e sostituti, sui dati contabili per le operazioni di conguaglio derivanti da assistenza fiscale. In pratica, **l'Inps rientra tra i sostituti "sperimentali"** quindi, **i Caf trasmetteranno i modelli 730 "completi" anche per l'Inps.**

Sarà poi l'Agenzia che metterà a disposizione dell'Istituto i modelli 730/4 per i conguagli (l'Inps non riceverà più in maniera autonoma i file dei 730/4 dei pensionati).

Il provvedimento dello scorso marzo, infatti, consentiva ai sostituti d'imposta di adempiere all'obbligo di comunicare al fisco, anche tramite un intermediario abilitato, la sede telematica per la ricezione dei 730-4 dei propri dipendenti, prevedeva, al punto 3.1, che "*Le modalità indicate nei precedenti punti si applicano nei confronti dell'Inps limitatamente alle dichiarazioni presentate direttamente dal contribuente*".

Il provvedimento del 21 novembre elimina tale punto e, allo stesso tempo, aggiorna le istruzioni, in modo da consentire all'Inps, a partire dal 2020, di ricevere per il tramite dell'Agenzia il risultato finale delle dichiarazioni trasmesso da Caf e professionisti, con le stesse modalità utilizzate per tutti i sostituti.



BONUS TV

Le trasmissioni della tv digitale terrestre, verranno progressivamente migrate verso un nuovo standard di trasmissione, che permetterà tra l'altro una migliore qualità di immagine con minore occupazione di banda.

Il passaggio verso le nuove tecnologie avverrà gradualmente. Sono previsti infatti due momenti:

- **dal 1° settembre 2021** (con tabella di marcia diversa da Regione a regione) **si passerà dall'attuale standard di codifica MPEG-2 all'MPEG-4**, che attualmente viene utilizzato soltanto dai canali HD. Questo vuol dire, dunque, che tutti i televisori senza supporto MPEG-4 dovranno essere sostituiti o, in alternativa, dovranno essere affiancati da un nuovo decoder in grado di ricevere i segnali con la nuova codifica. Si segnala, tuttavia, che il supporto a MPEG-4 dovrebbe essere garantito dalla stragrande maggioranza dei televisori venduti nell'ultimo decennio;
- **dal 21 al 30 giugno 2022**, ci sarà un altro passaggio che porterà ad una **transizione definitiva verso l'attivazione del DVB-T2 con HEVC** sull'intero territorio nazionale, che andrà a sostituire l'attuale standard DVB-T. In tale caso si tratta di una tecnologia garantita per legge solo dai televisori acquistati dal 1° gennaio 2017 in poi. Per i modelli precedenti bisognerà verificare, caso per caso, se il modello TV soddisfa tali requisiti o meno.

A tal fine è previsto un bonus per contribuire all'acquisto, da parte delle famiglie, di una nuova TV o di un decoder, atti alla ricezione dei segnali televisivi a seguito della nuova riorganizzazione delle frequenze assegnate alla televisione.

Il contributo spetta per l'acquisto di **TV, decoder**, idonei alla ricezione dei programmi con le **nuove tecnologie** trasmissive DVB-T2, che diventeranno pienamente operative nel 2022. L'agevolazione non è per tutti, potranno accedervi solo i soggetti appartenenti a nuclei familiari con un valore di ISEE fino a 20mila Euro. Le modalità attuative per l'erogazione del contributo sono state stabilite con il decreto del 18.10.2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18.11.2019. Per qualsiasi aggiornamento o approfondimento si deve fare riferimento al sito internet del MISE.

Il contributo vale per l'**acquisto, dal 18 dicembre 2019 al 31 dicembre 2022, di apparecchi televisivi idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie trasmissive DVB-T2** (apparecchi tv e decoder). A tal fine, i produttori degli apparecchi idonei dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, l'elenco dei prodotti che soddisfano le caratteristiche tecniche richieste dal decreto. Il MISE, verificata la conformità di tali prodotti, provvederà quindi a pubblicare sul proprio sito l'elenco dei prodotti ammessi al contributo.

I venditori che intendono vendere gli apparecchi idonei a ricevere il contributo, **dal 3.12.2019 devono registrarsi tramite l'apposito servizio telematico**, accessibile dall'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità indicate nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico.

Il bonus è riconosciuto, una sola volta in relazione a ciascun **nucleo familiare** e **per l'acquisto di un solo apparecchio nel periodo di riferimento**, ai cittadini residenti in Italia, appartenenti a nuclei familiari **per i quali il valore dell'ISEE**, risultante da una dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) in corso di validità, **non è superiore a 20mila euro**.

Il contributo è concesso all'utente finale sotto forma di sconto praticato dal venditore dell'apparecchio sul prezzo finale di vendita, per un importo pari a 50 Euro (o pari al prezzo di vendita se inferiore). Lo sconto è praticato sul prezzo di vendita comprensivo dell'IVA, e non riduce la base imponibile. *(segue a pag.14)*

(segue da pag.13) **Il contributo è concesso all'utente finale sotto forma di sconto praticato dal venditore dell'apparecchio sul prezzo finale di vendita, per un importo pari a 50 Euro** (o pari al prezzo di vendita se inferiore).

Lo sconto è praticato sul prezzo di vendita comprensivo dell'IVA, e non riduce la base imponibile.

Per usufruire dello sconto **l'acquirente finale dovrà consegnare al venditore:**

- apposita richiesta di riconoscimento del contributo;
- la dichiarazione sostitutiva con cui afferma che il valore ISEE relativo al nucleo familiare di cui fa parte, non è superiore a 20mila Euro, e che i componenti del nucleo familiare non hanno già usufruito dello sconto;
- copia di un valido documento di riconoscimento.

Il venditore, invece, ai fini dell'applicazione dello sconto, **trasmetterà** – attraverso il servizio telematico messo a disposizione sul sito dell'Agenzia delle Entrate – una comunicazione in cui dovrà indicare:

- codice fiscale del venditore;
- codice fiscale dell'acquirente finale e gli estremi del documento d'identità consegnato;
- dati identificativi dell'apparecchio;
- prezzo finale di vendita, comprensivo di IVA;
- ammontare dello sconto da applicare.

Per ogni comunicazione ricevuta il sistema telematico effettuerà le opportune verifiche, al termine delle quali comunicherà al venditore, tramite apposita attestazione, la disponibilità dello sconto richiesto.

Nel caso in cui, successivamente alla ricezione dell'attestazione, la vendita non si concluda, o l'apparecchio venga restituito dall'utente finale, il venditore comunicherà l'annullamento dell'operazione, sempre attraverso il servizio telematico.

Se l'apparecchio verrà acquistato presso venditori operanti in Paesi dell'Unione Europea diversi dall'Italia, il recupero dello sconto avverrà direttamente tramite la Direzione generale, mediante apposita procedura, secondo le modalità indicate anche nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico.

Il venditore recupera lo sconto come credito d'imposta

Il venditore recupererà lo sconto praticato al momento della vendita tramite un credito d'imposta, da indicare in dichiarazione dei redditi, utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal 2° giorno lavorativo successivo alla ricezione dell'attestazione, utilizzando l'apposito codice tributo che sarà a breve istituito con risoluzione.

Il Modello F24 dovrà essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.



[IN ARCHIVIO GLI AVVISI 2013/2014](#)

Il 31 dicembre di ogni anno va in archivio un'annualità di controllo fiscale. Corsa contro il tempo da parte degli uffici dell'Agenzia delle Entrate per la **notifica degli avvisi di accertamento fiscale** prima della loro **decadenza**. La richiesta di versamento delle imposte non pagate e l'applicazione delle relative sanzioni, infatti, è **soggetta a un termine di scadenza**, oltre il quale l'Amministrazione Finanziaria non può più pretendere nulla dal contribuente.

Per i **periodi di imposta** a partire **dall'anno 2016**, devono essere **notificati entro il 31 dicembre** gli **avvisi di accertamento per irregolarità della dichiarazione entro il 5° anno successivo** alla data di presentazione della stessa; (segue a pag.15)

(segue da pag.14) invece per **omessa presentazione o dichiarazione nulla entro il 7° anno successivo** a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Per i **periodi di imposta antecedenti al 2016** si applicano **tempi inferiori**. Pertanto, gli avvisi di accertamento per **dichiarazione irregolare** vanno presentati **entro il 31 dicembre del 4° anno successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Mentre nei casi di **dichiarazione omessa o nulla**, gli avvisi vanno notificati **entro il 31 dicembre del 5° anno successivo** a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Ad esempio, per il **periodo di imposta 2014**, l'anno di presentazione della dichiarazione è stato il 2015. Applicandosi le regole precedenti al 2016, l'**accertamento per la dichiarazione presentata scade entro il 2019** (il quarto anno successivo). Mentre l'accertamento per la dichiarazione omessa o nulla scade entro il 2020 (il quinto anno successivo).

Oltre questi termini, l'Amministrazione Finanziaria decade dal diritto alla riscossione. Per verificare se è avvenuta la decadenza, il contribuente deve controllare la **data in cui l'Agenzia delle Entrate ha consegnato l'avviso di accertamento all'ufficiale giudiziario** o all'ufficio postale e non quella di notifica della lettera o del plico.

Per quanto riguarda invece le **imposte locali**, il **termine di decadenza** per gli avvisi di accertamento è sempre quello del **5° anno successivo** a quello in cui è stata commessa la violazione. I termini, tuttavia, cambiano a seconda del tipo di irregolarità.

Pertanto, in caso di **mancato pagamento di un'imposta locale**, i cinque anni decorrono dall'**anno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato**. Quindi, per l'Imu non pagata o pagata in ritardo nel 2014, i termini di accertamento scadono entro quest'anno.

Invece, in caso di **dichiarazione omessa o infedele**, il termine di decadenza di cinque anni decorre dall'**anno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata** o è stata presentata ma è infedele. Ad esempio la tassa sui rifiuti relativa al 2013 può essere contestata entro l'anno perché la dichiarazione andava pretestata nel 2014.



ISEE 2020 PRECOMPILATO

Dal 1 gennaio 2020 entrerà in funzione l'ISEE precompilato. In pratica l'INPS provvederà a precompilare parzialmente, al posto del cittadino, la **DSU** che consente di calcolare il valore dell'ISEE, necessario ad ottenere talune agevolazioni. Il Decreto con le modalità di attuazione è stato pubblicato in G.U. il 4 ottobre 2019. La DSU precompilata dovrà essere completata con ulteriori informazioni. **La richiesta dell'ISEE** potrà essere in **modalità "Fai da te"** con:

- il PIN dispositivo INPS,
- i PIN dell'Agenzia delle Entrate,
- lo SPID almeno di livello 2.

oppure **rivolgendosi da un CAF** (Centro di Assistenza Fiscale) o un Patronato (sarà ancora possibile compilare e presentare la **DSU** all'INPS ai CAF o direttamente al Comune al quale si richiede la prestazione agevolata).

I dati già inseriti da parte dell'INPS nella **DSU precompilata** saranno quelli contenuti nell'Anagrafe tributaria e nel Catasto, ovvero:

- medie dei conti correnti, titoli, libretti bancari e postali,
- redditi,
- immobili posseduti.

I dati da dichiarare saranno invece i seguenti:

- composizione del nucleo familiare,
- condizioni di disabilità,
- identificazione della casa di abitazione, (segue a pag.16)

(segue da pag.15)

- dati su immobili e redditi all'estero,
- redditi soggetti a imposta sostitutiva o ritenuta d'acconto,
- proventi di attività agricole,
- assegni di mantenimento dei figli e del coniuge separato,
- partecipazioni in società,
- mutui,
- proprietà di auto moto e imbarcazioni,
- prestazioni assistenziali non INPS (ad es. assegno famiglie dei Comuni).

Riguardo le **informazioni sui familiari**, chi accede al sistema della DSU precompilata dovrà indicare i seguenti dati:

- dati redditi,
- patrimonio mobiliare e immobiliare.

N.B. Chi non fosse in grado di indicare questi dati, **dovrà far presentare le DSU ordinarie a ciascun componente maggiorenne della famiglia**. L'ISEE così ottenuto avrà una durata dal momento di presentazione della DSU **fino al 31 dicembre successivo**. Sarà sempre possibile anche richiedere **l'ISEE corrente, (che da quest'anno ha una durata i 6 mesi e non più 2)** per situazioni di modifica sostanziale della situazione economica, come la perdita del lavoro.

Si ricorda che già con la riforma del 2015 è stato possibile per l'INPS ottenere i dati dell'Agenzia delle entrate sui contribuenti ma solo per il controllo di quanto dichiarato dai richiedenti. Questo ha fatto crollare le false dichiarazioni in tema di giacenze in conto corrente e patrimoni mobiliare in genere: **prima del 2015 il 67% dei contribuenti dichiarava di non avere alcun patrimonio** in Banca, mentre **oggi la percentuale è scesa al 4,3%**.

Il nuovo ISEE precompilato quindi non solo sarà una **semplificazione per gli utilizzatori che non devono riportare dati già più volte dichiarati** allo Stato, ma soprattutto annullerà la possibilità di dichiarare il falso e ottenere, senza averne diritto, le agevolazioni in tema di rette universitarie, asili nido, case popolari, eccetera.



INPS: BONUS TREDICESIMA

I pensionati che non superano il trattamento minimo annuale pari euro 6.824,07 e con un reddito entro determinati limiti, a dicembre riceveranno la somma aggiuntiva di euro 154,94, oltre alla tredicesima.

Il bonus non costituisce reddito e, pertanto, non viene tassato. Inoltre, non deve essere dichiarato per ricevere le prestazioni previdenziali e assistenziali.

Per i pensionati che ricevono prestazioni dall'Inps, il pagamento dell'importo aggiuntivo, negli stessi termini e con le medesime modalità, viene corrisposto dall'Ente individuato dal Casellario centrale dei pensionati.

Per beneficiarne ci sono diversi requisiti da soddisfare. Mentre la tredicesima spetta a tutti i pensionati, **il bonus non è previsto per alcuni trattamenti previdenziali e assistenziali erogati dall'Inps**, quali:

- pensione invalidità civile;
- pensione sociale;
- assegno sociale;
- rendita facoltativa d'inabilità;
- rendita facoltativa di vecchiaia;

(segue a pag.17)

(segue da pag.16)

- pensioni di vecchiaia e di invalidità della mutualità pensioni a favore delle casalinghe;
- assegni di esodo;
- isopensione.

Ad eccezione di questi trattamenti, le altre pensioni hanno diritto al bonus, ma solo quando **soddisfano gli altri requisiti legati al reddito**. Per capire se un pensionato ha diritto o meno al bonus, **si tiene conto sia dell'importo della sua pensione che del reddito personale, individuale o coniugale**.

Per l'anno 2019 i controlli sulle pensioni hanno tenuto conto dei seguenti limiti:

-se l'importo complessivo delle pensioni per l'anno 2019 (comprensivo delle maggiorazioni sociali e dell'incremento) è risultato maggiore di euro 6.824,07, nulla spetta al pensionato;

-se l'importo complessivo delle pensioni per l'anno 2019 è risultato minore o uguale a euro 6.669,13, il pensionato ha diritto al bonus per intero, sempre entro le soglie reddituali proprie e del coniuge previste.

-se l'importo complessivo delle pensioni per l'anno il 2019 è risultato compreso tra euro 6.669,13 ed euro 6.824,07, al pensionato spetta la differenza tra euro 6.824,07 e l'importo della pensione, sempre entro i limiti reddituali propri e del coniuge.



MODELLO AP 139 PER PENSIONATI CON QUOTA 100

L'INPS ha reso disponibile sul sito www.inps.it il **modello AP 139 per la dichiarazione reddituale per i pensionati con Quota 100**, per i quali vige il divieto di cumulo con i redditi da lavoro.

Come stabilisce l'art. 14 comma 3 del DL 4/2019, infatti, dal primo giorno di decorrenza della pensione fino al momento di maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, coloro che percepiscono la pensione con quota 100, sono tenuti ad effettuare la dichiarazione nei casi in cui in un anno (o anche in una frazione di anno, ad esempio all'inizio o alla fine del periodo in cui hanno diritto) percepiscano o prevedano di **percepire sia redditi cumulabili che non cumulabili** ovvero:

- **redditi da lavoro dipendente,**
- **redditi da lavoro autonomo** oltre i 5mila euro,
- **redditi non influenti** (come indennità di amministratori locali, sacerdoti, giudici di pace, giudici onorari; redditi di impresa non connessi a lavoro e per associazione in partecipazione; indennità sostitutive del preavviso, rimborsi spese di trasferta),
- **redditi derivanti da attività lavorative precedenti la decorrenza** della pensione con Quota 100.

Il modello è diviso in **4 sezioni**, precedute da una sezione di istruzioni:

- la prima sezione è **riservata a chi ha perso nell'anno precedente il diritto** e chiede la riattivazione per l'anno successivo,
- nella seconda sezione **si dichiara la violazione del divieto di cumulo nell'anno in corso** (con conseguente perdita del diritto),
- la terza sezione riguarda la percezione di **redditi non cumulabili ma percepiti prima della decorrenza della pensione,**
- nella quarta sezione invece **si denuncia la percezione di redditi non rilevanti.**

Il modello AP139 va presentato in modalità telematica sul portale INPS nella sezione Servizi on line "*Domanda di ricostituzione di pensione*" accedendo con il proprio PIN INPS.



Scadenziario di DICEMBRE

2 dicembre (30 novembre cade di sabato)

Iva Comunicazione liquidazioni periodiche: Invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative ai mesi di luglio, agosto, settembre (soggetti mensili) o relative al terzo trimestre (soggetti trimestrali). La comunicazione va effettuata utilizzando l'apposito modello.

Contribuenti titolari di partita IVA soggetti ad ISA, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali (Modelli REDDITI Persone Fisiche 2019 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2019 e dichiarazione IRAP 2019) che scelgono di versare le imposte in un'unica soluzione o in rate mensili entro il 30 settembre: l'art. 12-quinquies del Decreto Crescita (34/2019) ha prorogato al 30 settembre i termini per i versamenti delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'IVA, scadenti tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019, per i **soggetti** nei confronti dei quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito è possibile effettuare **il pagamento entro oggi con la maggiorazione del 0,40%**.

Contribuenti NON titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2019, REDDITI e Fisiche 2019) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato:

- il primo versamento entro il 1 luglio 2019, devono versare la 5° rata dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2018 e di primo acconto per l'anno 2019, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,49%;
- il primo versamento entro il 31 luglio 2019 (1° e 2° rata) (maggiorato dello 0,40%), devono versare la 5° rata dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2018 e di primo acconto per l'anno 2019, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%.

Contribuenti NON titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2019, REDDITI e Fisiche 2019) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato:

- il primo versamento entro il 1 luglio 2019, devono versare la 5° rata dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2018 e di primo acconto per l'anno 2019, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,49%;
- il primo versamento entro il 31 luglio 2019 (1° e 2° rata) (maggiorato dello 0,40%), devono versare la 5° rata dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2018 e di primo acconto per l'anno 2019, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%.

Contratti di locazione: entro oggi dev'essere effettuato il versamento dell'imposta di registro sui contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/11/2019 (che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca").

Corrispettivi Soggetti senza Registratori telematici (fase transitoria): invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi del mese di ottobre, da parte dei soggetti obbligati dall’1 luglio 2019 alla memorizzazione e trasmissione che non dispongono del registratore telematico “in servizio”.

Esterometro ottobre 2019 (Comunicazioni fatture emesse/ricevute estere): Invio telematico da parte dei soggetti obbligati dei dati delle fatture emesse (extra SDI) / ricevute relative al mese di ottobre. L’obbligo non interessa le operazioni documentate da fattura elettronica o bolletta doganale.

Inps Agricoltura: invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni degli operai agricoli erogate nel terzo trimestre.

Artigiani e commercianti acconto Inps: scade oggi il termine per versare il 2° acconto 2019 dei contributi eccedente il minimale dovuta da artigiani e commercianti.

Professionisti acconto Inps: scade oggi il versamento del 2° acconto 2019 del contributo dovuto dai professionisti iscritti alla gestione separata (20%-27,72%) lavoratori autonomi.

DM10/2 telematico: termine di presentazione in via telematica all’Inps del modello DM10/2, relativo alle retribuzioni dei dipendenti del mese precedente.

Mensilizzazione dei flussi retributivi individuali: scade oggi il termine per l’invio telematico del modello E-MENS relativo al mese di ottobre. L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.

Versamento acconti: scade oggi il termine per versare il 2° o unico acconto di novembre delle imposte sui redditi (Irpef, cedolare secca, Ires, Irap) per il 2019, dovuto da persone fisiche e società di persone, nonché da soggetti Ires e assimilati con esercizio coincidente con l’anno solare.

Modello REDDITI: termine per l’invio telematico, diretto o tramite un intermediario abilitato, del mod. REDDITI 2019, relativo al 2018, di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente con l’anno solare.

Modello IRAP: termine per l’invio telematico, diretto o tramite un intermediario abilitato, del mod. IRAP 2019, relativo al 2018, di persone fisiche, società di persone e assimilati e soggetti IRES con esercizio coincidente con l’anno solare.

15 dicembre

Fatture differite: emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente

16 dicembre

Saldo IMU/TASI: scade il termine per il pagamento del saldo IMU/TASI per l'anno 2019.

Iva Liquidazione mensile: scade oggi il versamento dell'Iva relativa al mese di novembre per i contribuenti con contabilità Iva mensile.

Pagamento dell'Accisa: versamento dell'accisa sui prodotti ad essa assoggettati immessi al consumo nel mese di novembre.

Contributi Inps gestione separata: termine di versamento del contributo del 24% o 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti ad novembre a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a ottobre agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). La Legge n. 81/2017 ha aumentato il contributo al 34,23% per alcuni soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA.

Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento delle ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente operate dai condomini sui corrispettivi nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa o attività commerciali non abituali se di importo pari o superiore a € 500.

Irpef sostituti d'imposta: versamento delle ritenute sulle retribuzioni corrisposte nel mese di novembre sui redditi da lavoro dipendente, lavoro autonomo, provvigioni, collaborazioni occasionali e coordinate e continuative.

Contributi Inps su collaborazioni e retribuzioni: termine di versamento dei contributi relativi al mese precedente e presentazione della relativa denuncia delle retribuzioni corrisposte (modello DM 10/2).

Contributi Inps pescatori autonomi: scade il termine di versamento dei contributi dovuti mensilmente da parte dei pescatori autonomi.

Affitti brevi: versamento delle ritenute (21%) operate a novembre sull'ammontare dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve, da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che mettono in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di un immobile da locare.

27 dicembre

Acconto Iva: scade oggi il pagamento dell'acconto Iva relativo al 2019 per i soggetti in contabilità Iva mensile e trimestrale.

Enpaia Denuncia mensile: termine di presentazione da parte dei datori di lavoro della denuncia mensile per gli impiegati agricoli (DPA/01).

Elenchi Intra-cee (contribuenti mensili): presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a novembre (soggetti mensili). Si rammenta che l’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 25/9/2017, ha soppresso i modd. Intra trimestrali relativi agli acquisti (sia di beni che di servizi) e la presentazione dei modd. Intra mensili è effettuata ai soli fini statistici. Tuttavia per i soggetti che non sono obbligati all’invio mensile, possono scegliere di inviare i modd. Intra (di beni / di servizi) con periodicità sia mensile che trimestrale.

Datori di lavoro agricoli: versamento della rata mensile dei contributi ENPAIA dovuti per gli impiegati agricoli.

31 dicembre

Corrispettivi Soggetti senza RT: invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi del mese di novembre, da parte dei soggetti obbligati dall’1.7.2019 alla memorizzazione / trasmissione che non dispongono del registratore telematico “in servizio”.

Esterometro: invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa a novembre, dei dati fatture emesse/ricevute a/da soggetti UE extraUE. L’obbligo non interessa le operazioni documentate da fattura elettronica / bolletta doganale.

Imu/Tasi Dichiarazione 2018: termine di presentazione al competente Comune della dichiarazione IMU/TASI relativamente ai fabbricati / aree per i quali sono intervenute variazioni nel corso del 2018 ai fini della determinazione dell’imposta. Tale termine, originariamente previsto al 30 giugno 2019, è stato prorogato ad opera del DL n. 34/2019, c.d. “Decreto Crescita”.

Contratti di locazione: entro oggi dev’essere effettuato il versamento dell’imposta di registro sui contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/12/2019 (che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca").

Uniemens telematico: termine di presentazione in via telematica all’Inps dei dati relativi (EMENS) e contributivi (DM10) relativi alle retribuzioni dei dipendenti e dei collaboratori del mese precedente